

STATUTO

della "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - Società per Azioni"

TITOLO I

OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione e durata

Ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale Lazio del 7 giugno 1999, n. 6, è costituita una Società denominata "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO - SVILUPPO LAZIO - Società per Azioni" che potrà essere identificata anche con la denominazione abbreviata "SVILUPPO LAZIO S.p.A."

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Roma, e potrà istituire proprie sedi ed uffici secondari nel territorio regionale del Lazio, in Italia e all'estero.

Il domicilio dei Soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Articolo 3 - Soci

Alla Regione Lazio è riservata la maggioranza assoluta delle azioni costituenti il capitale sociale della Società; tale

maggioranza sarà mantenuta anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili.

Oltre alla Regione Lazio possono essere soci esclusivamente enti pubblici operanti nel territorio della Regione Lazio.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte della Regione Lazio, la Società si scioglie a norma dell'articolo 2484 n. 7 del codice civile; gli effetti dello scioglimento, in questo caso, si determinano dalla data dell'iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui gli Amministratori accertano il venir meno della partecipazione prevalente.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società opera quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, nonché mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie.

Per tali finalità la Società, in particolare: 1. opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e

produttivo del Lazio attraverso l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura d'impresa e il sostegno alle imprese per l'accesso al credito e alle altre fonti di finanziamento e garanzia; 2. nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione Lazio e degli strumenti di programmazione negoziata, promuove e partecipa, di norma in concorso con altri soggetti pubblici e privati, a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di sostegno e sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio; 3. opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno dello sviluppo regionale e il rafforzamento delle imprese, assumendo, ove necessario, direttamente o tramite società specializzate, la funzione di organismo intermediario o beneficiario o attuatore; 4. opera per lo sviluppo e il miglioramento dell'attrattività localizzativa del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo del Lazio, anche tramite progetti, programmi ed iniziative tese a facilitare gli interscambi commerciali, tecnologici e produttivi con l'estero, a favorire la localizzazione di investitori esteri sul territorio regionale,

a migliorare la cooperazione internazionale con imprese e organismi esteri; 5. promuove la creazione di una rete di soggetti specializzati operanti nei diversi settori dello sviluppo regionale. A tal fine costituisce o assume partecipazioni, anche maggioritarie o di controllo, in società e organismi che operino con finalità strumentali o collegate a quelle proprie. La Società, nel rispetto delle diverse specializzazioni e autonomie operative, garantisce il coordinamento dei soggetti della rete in funzione del raccordo delle loro attività con gli obiettivi ed indirizzi della Regione; 6. promuove la costituzione di appositi strumenti finanziari, direttamente o tramite società appositamente costituite, anche sotto forma di fondi di finanziamento e di garanzia; 7. gestisce, in particolare nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programmi comunitari e dal D.Lgs. 123/98, per incarico conferito dalla Regione o da altri enti pubblici, o per effetto di apposite disposizioni normative o di programmi comunitari o nazionali, fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza e il sostegno tecnico e finanziario alle imprese laziali operando, ove possibile, in collaborazione con il sistema creditizio e finanziario; 8.

realizza - anche mediante società all'uopo costituite o partecipate - analisi, studi, ricerche, consulenze, presta assistenza tecnica, esegue servizi di ingegneria e di architettura, anche integrati quali, esemplificativamente, gli studi di fattibilità, la progettazione, la direzione lavori, le valutazioni di congruità tecnico - economica, gli studi di impatto ambientale; 9. promuove la costituzione e il collocamento di fondi chiusi di investimento mobiliari e immobiliari, a livello regionale o interregionale, avvalendosi della collaborazione di intermediari bancari, finanziari e di investitori istituzionali; 10. stipula con enti od istituti di credito convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali; 11. effettua qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare, e svolge ogni altra attività ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento delle attività

La Società opera esclusivamente su incarico della Regione Lazio - ivi compresi gli enti dipendenti e le altre società regionali sottoposte a controllo analogo - e comunque su incarico dei Soci che esercitano su di essa un controllo analogo a quello di cui dispongono nei confronti dei loro

uffici e servizi; essa può svolgere prestazione di servizi a favore di altri soggetti pubblici o privati nell'attuazione delle politiche regionali di sviluppo.

La Società, nell'ambito della attuazione dei propri fini istituzionali, potrà agire in regime di affidamento "*in house providing*" nella individuazione delle attività da compiere, delle relative modalità e delle risorse da impiegare; nella gestione dei fondi speciali nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programmi comunitari e dal D. Lgs. 123/98.

La Società, in conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale del Lazio 6/1999, e al fine di garantire alla Regione Lazio l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, opera sulla base di uno specifico programma di intervento triennale che illustra: le attività da realizzare ed i risultati da raggiungere nel triennio successivo; i relativi costi e ricavi; la valutazione dei rendimenti economici e finanziari attesi; la previsione dei benefici socio-economici e delle ricadute occupazionali generati; le priorità di utilizzo delle risorse. Il programma triennale è attuato mediante piani annuali, redatti dalla Società entro il mese di ottobre di ogni anno. Il piano

annuale indica le attività da realizzare, le previsioni economiche e le spese di funzionamento della Società. Il programma triennale e i piani annuali vengono inoltrati alla Regione Lazio per l'approvazione da parte della Stessa. La Società redige un rapporto consuntivo sull'andamento della gestione dell'anno precedente, anche in relazione alle società partecipate. Il rapporto consuntivo è inviato, in allegato al bilancio annuale della Società, alla Regione.

La Società è, altresì, tenuta ad inviare al Socio Regione Lazio, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento di tutte le attività aziendali proprie e delle società partecipate.

La Regione Lazio può prevedere, con convenzioni generali o in relazione ai singoli atti di affidamento dei servizi, modalità di controllo specifiche ed aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a chiedere l'autorizzazione della Regione Lazio e di eventuali altri Soci che esercitino un controllo analogo, prima di procedere alla delibera degli atti di seguito specificati:

- acquisti e alienazioni di partecipazioni in società;
- acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami d'azienda

ed affitti di rami d'azienda;

- operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria).

La Società designa i suoi rappresentanti negli organi sociali delle società e degli enti partecipati in coerenza con le indicazioni della Regione, ove espresse.

La Società, in ogni caso, informa senza indugio la Regione delle nomine effettuate.

La Società potrà assumere, in via strumentale per la propria attività principale e con esclusione di ogni finalità speculativa, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio o comunque a prevalente capitale pubblico, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2361 del codice civile.

Per ogni partecipazione nelle società di cui sopra deve essere assicurata alla Società una adeguata rappresentanza negli organi di governo o di controllo della Società stessa, salvo diversa forma di controllo organico e programmatico più idonea a giudizio dell'organo amministrativo.

La Società esige dalle società controllate che gli statuti e le regole di governo siano conformi alle norme ed ai limiti

che disciplinano gli scopi e le modalità operative di Sviluppo Lazio stessa, anche rispetto al Socio Regione Lazio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 48.927.354,56 (quarantottomilioninovecentoventisettemilatrecentocinquantaquattro virgola cinquantasei) suddiviso in 94.736 (novantaquattromilasettecentotrentasei) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei).

La Società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal Socio interessato.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni privilegiate ed azioni di risparmio fatti salvi i diritti di opzione e sempre entro i limiti della minoranza del capitale stesso.

Agli Azionisti è riservato il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o dei relativi diritti di opzione da parte degli altri Soci. A tal fine, l'Azionista che intenda alienare le proprie azioni o i propri diritti di opzione, dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Presidente del

Consiglio di Amministrazione indicando il nominativo dell'acquirente, (che dovrà comunque appartenere ad una delle categorie previste dall'art. 3 del presente Statuto) il prezzo e le modalità di cessione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione agli altri Soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Decorsi 10 (dieci) giorni da tale termine senza che il Presidente del Consiglio di Amministrazione abbia comunicato al Socio offerente le richieste di esercizio della prelazione (oppure, ove nessun Socio abbia inteso esercitare la prelazione o la prelazione sia stata esercitata solo in parte), l'Azionista alienante potrà procedere alla vendita delle proprie azioni al prezzo e al nominativo indicato, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 che precede o, in caso contrario, la facoltà di recesso dalla Società.

Articolo 7 - Pagamento delle azioni

I versamenti sulle azioni, oltre le percentuali di legge, sono deliberati e richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

Il ritardo nei versamenti assoggetta l'Azionista al pagamento

di interessi annuali di mora nella misura del tasso legale, su richiesta dell'Assemblea.

Articolo 8 - Emissione di obbligazioni

La Società può emettere, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, obbligazioni ordinarie e obbligazioni convertibili in azioni proprie, nel rispetto del rapporto di maggioranza di cui all'articolo 3 del presente Statuto, ovvero convertibili in azioni di società collegate.

TITOLO III

ORGANI SOCIETARI - NOMINE E FUNZIONI

Articolo 9 - Organi societari

Sono organi della Società:

- l'Assemblea degli Azionisti
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci.

Articolo 10 - Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea è convocata a norma degli articoli 2366 e 2367 del codice civile.

Le Assemblee, tanto Ordinarie che Straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul seguente quotidiano: "Il Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima della data

fissata per l'adunanza. Se quest'ultimo quotidiano dovesse cessare le pubblicazioni, l'avviso sarà pubblicato esclusivamente sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Assemblea può essere, altresì, convocata mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata A.R., o telegramma che dia prova certa dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata almeno una volta all'anno, entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, o quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo della Regione Lazio.

Articolo 11 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

L'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dagli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

L'Assemblea può tenersi, altresì, per videoconferenza, con

interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. E' pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi (via fax o a mezzo posta elettronica) se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza; (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

La Regione è rappresentata nell'Assemblea dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente per materia da lui delegato.

Ogni altro Azionista che abbia diritto di intervento in

Assemblea può farsi rappresentare da altro Azionista mediante delega scritta da conservare negli atti sociali.

Gli enti e le società partecipanti intervengono, inoltre, oltre che per mezzo dei loro legali rappresentanti anche mediante persona da essi delegata.

Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Società non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità dell'intervento in Assemblea anche per delega.

Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Essa provvede in via ordinaria a:

1. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra questi, il Presidente determinandone i relativi compensi;
2. nominare, eventualmente, un Vice Presidente, scelto tra gli Amministratori designati dai Soci di minoranza, determinandone i relativi compensi;
3. nominare i componenti del Collegio Sindacale e, tra questi, il Presidente del Collegio, nonché il soggetto incaricato del controllo contabile, determinandone i relativi compensi;

4. approvare il bilancio della Società;

5. compiere tutti gli atti riservati alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea convocata in via straordinaria delibera sulle materie di cui all'articolo 2365 del codice civile.

Articolo 13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si costituisce validamente e delibera con le maggioranze prescritte dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea (ove nominato dall'Assemblea stessa) o dal Notaio.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea e comunque nei limiti di legge.

La Regione Lazio ha in ogni caso diritto di nominare un numero di Consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che

##

l'Assemblea determini una durata inferiore, durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Gli Amministratori possono essere rinnovati nella carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, ivi incluse la morte, le dimissioni o la revoca da parte dell'Assemblea dei Soci, uno dei Consiglieri nominati dalla Regione Lazio in applicazione delle disposizioni del presente statuto venga a cessare dall'incarico, l'Amministratore in sostituzione sarà nominato dall'Assemblea della Società (e prima di ciò, eventualmente, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione) nella persona indicata dalla Regione Lazio di modo che non risulti mai inalterato il diritto della Regione di nominare un numero di Consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuale nella misura determinata dall'Assemblea degli Azionisti.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione stesso è ricostituito, ai sensi dell'art. 2385 del codice civile.

Articolo 15 - Segretario - deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scelto anche tra persone che non siano componenti il Consiglio.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie competenze, salvo quelle espressamente escluse dalla legge o dallo Statuto, ad uno o più Amministratori determinando il relativo compenso.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede specificata nell'avviso di convocazione.

È convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, per l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri o la maggioranza dei Sindaci effettivi.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare e deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con

preavviso di 48 (quarantotto) ore con il mezzo che il Presidente ritenga più opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

(a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri;

(d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare ed intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Anche in mancanza di formalità il Consiglio si riunisce

[#p#](#)

validamente con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi.

**Articolo 17 - Svolgimento e validità delle riunioni e delle
delibere del Consiglio di Amministrazione**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno in base a quanto contenuto nell'avviso di convocazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e nel caso di assenza, impedimento o difetto di questi, dal Consigliere più anziano.

Partecipano alle riunioni il Direttore Generale della Società, ove nominato, con parere consultivo, e il Segretario nominato ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 16 del presente Statuto, il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono trascritti sull'apposito libro sociale.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione - salvo quanto riservato a norma dell'art. 12 del presente Statuto all'esclusiva competenza dell'Assemblea - spettano i più ampi poteri per deliberare in merito a quanto occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni né distinzioni tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione. Il Consiglio, inoltre, delibera in merito a:

1. la predisposizione del bilancio;
2. l'approvazione del budget preventivo di esercizio;
3. la nomina del Direttore Generale della Società, di cui determina le attribuzioni, i poteri ed il trattamento economico e lavorativo sulla base del contratto collettivo di lavoro dei dirigenti del settore finanziario;
4. l'assunzione o la nomina degli altri dirigenti della Società sulla base delle proposte formulate dal Direttore Generale, ove nominato;
5. la delega di propri poteri a singoli Consiglieri;
6. la designazione dei rappresentanti della Società negli organi sociali delle società ed enti partecipati;
7. la determinazione del compenso nell'ipotesi di cui all'art. 15;

8. la redazione e l'invio alla Regione Lazio degli atti, rapporti e relazioni programmatici e consuntivi secondo quanto previsto dalla Legge regionale Lazio istitutiva della Società e dal presente Statuto;

9. tutti gli atti espressamente riservati alla sua competenza dalla Legge regionale istitutiva della Società.

Articolo 19 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi sociali ed allo svolgimento e gestione delle attività sociali.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 20 - Requisiti del Presidente, degli Amministratori e

del Direttore Generale

Le cariche di Presidente, Amministratore e Direttore Generale della Società possono essere ricoperte solo da persone che abbiano i requisiti previsti per la carica di Consigliere nominato dalla Regione Lazio, ai sensi della Legge regionale del Lazio 6/1999.

Articolo 21 - Collegio Sindacale - Controllo Contabile

[##](#)

Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea ed è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e da 2 (due) supplenti che durano in carica 3 (tre) esercizi sociali. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Almeno due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, sono nominati dalla Regione Lazio che nomina anche un membro supplente.

I componenti del Collegio Sindacale devono avere i requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile.

L'Assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali.

Il revisore, o la società di revisione, cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO IV

ESERCIZI SOCIALI - UTILI

Articolo 22 - Esercizi sociali - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

#p#

Il bilancio, con allegati i bilanci delle società collegate, la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'organo cui è affidato il controllo contabile, sono trasmessi, unitamente al verbale di approvazione da parte dell'Assemblea, alla Regione Lazio entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 23 - Destinazione dell'utile di esercizio

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

1. il 5% alla riserva legale;
2. il 45% a riserva straordinaria;
3. il restante 50% a disposizione dell'Assemblea.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori fissandone i poteri a norma di legge.

Articolo 25 - Recesso

Il recesso del Socio è ammesso nelle sole ipotesi inderogabilmente previste dalla legge.

Qualora il Socio intenda recedere dalla Società, dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera

inviata con raccomandata A.R.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso o, qualora tale iscrizione non sia prevista, dalla trascrizione nel libro delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

La dichiarazione di recesso, inviata entro i termini di cui al presente Statuto, è efficace dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Consiglio di Amministrazione.

Dell'esercizio del diritto di recesso il Consiglio di Amministrazione dovrà dare senza indugio comunicazione a tutti i Soci.

La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

Articolo 26 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge applicabili.